



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 115 DEL 18/11/2025

ORIGINALE

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP), AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGG LEGGE N. 160/2019, PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di novembre, alle ore 22:00, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente, previo adempimento delle formalità di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:

| Cognome e Nome | | Presenti | Assenti |
|--------------------|-------------|----------|----------|
| DELFINI MATTEO | SINDACO | X | |
| FILIPPUCCI CLAUDIO | VICESINDACO | X | |
| FAVA SARA | ASSESSORE | | X |
| SPELTA CLAUDIO | ASSESSORE | X | |
| MAZZOCCHI GIULIA | ASSESSORE | X | |
| Presenti - Assenti | | 4 | 1 |

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE, con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in merito all'oggetto, la seguente deliberazione.

Premesso che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito canone unico, che sostituisce i previgenti prelievi di COSAP/TOSAP/ICP/CIMP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2021 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 15/02/2022 recante “Approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (canone unico), ai sensi art. 1 comma 816 e segg. Legge n. 160/2019 per l’anno 2022”

Tenuto conto del principio di invarianza di gettito, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, da intendersi riferito al gettito complessivo derivante dalle entrate sostituite dal CUP, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza;

Preso atto della modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall’art. 1 comma 757 della L. 207/2024, che consente la variazione delle tariffe "secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

Richiamato l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, che, modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Tenuto conto della tariffa base prevista dal Legislatore e delle vigenti tariffe applicate alle fattispecie impositive;

Rilevato che, in ossequio al principio di invarianza di gettito applicato sin dal 2021, le tariffe sono rimaste finora invariate, pur rappresentando il Canone Unico un corrispettivo per concessione o autorizzazione, la cui dinamica dovrebbe riflettere il valore economico della risorsa pubblica concessa; ritenuto pertanto ragionevole procedere a un adeguamento delle tariffe sulla base dei nuovi valori del patrimonio pubblico e del mercato;

Considerata, alla luce delle recenti modifiche normative, la necessità di aggiornare le tariffe del Canone Unico prevedendo un incremento annuale e automatico sulla base della variazione percentuale dell’indice FOI rilevato dall’ISTAT al 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. 160/2019, come modificato dall’art. 19-bis del D.L. 95/2025;

Vista la proposta di Piano tariffario che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento per le singole categorie territoriali e il coefficiente in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da allegati;

Preso atto che gli schemi tariffari proposti, allegati alla presente deliberazione, rispondono alle esigenze dell’Ente e risultano coerenti con la normativa vigente;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, che stabilisce i termini per l’approvazione delle tariffe dei tributi locali;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamata inoltre la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 che esclude il canone patrimoniale dagli obblighi di trasmissione al MEF previsti per i tributi comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli obbligatori previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la modifica delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le pubbliche affissioni (Canone Unico), ai sensi dell’art. 1, comma 816 e seguenti, della L. 160/2019, come da *Allegato A*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento sono rivalutate sulla base della variazione percentuale dell’indice FOI rilevata dall’ISTAT dal 31/12/2020 al 31/12/2024, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. 160/2019, come modificato dall’art. 19-bis del D.L. 95/2025;
- 4) di dare atto che la modifica tariffaria è efficace dal 1° gennaio 2026;
- 5) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, agli uffici comunali e al Concessionario del servizio.

Successivamente, la Giunta Comunale, ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata votazione;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Delfini Matteo

IL SEGRETARIO
Fontana Carmelo Salvatore